

COMUNE DI DONNAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE DONNAS

Région Autonome Vallée d'Aoste

Copia

Verbale di Deliberazione Della Giunta Comunale N. 26

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore ventuno e minuti trenta nella sala delle adunanze. Regolarmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco	Sì
BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco	Sì
CURTI FABRIZIO - Assessore	Sì
PITTI MAURIZIO - Assessore	Sì
VALLOMY PAOLA ROBERTA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale VALENTI ELENA ANNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) prevede che le tariffe siano approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO tuttavia che l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, che stacca di fatto i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI da quelli previsti per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO, inoltre, che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è stato prorogato al 15 marzo 2024 con Decreto del ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 e risulta quindi scaduto prima del decorso del termine speciale fissato per l'approvazione della manovra TARI;

RITENUTO di dover procedere alla definizione delle tariffe per l'anno 2024;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 30 aprile 2024;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 654 L. 147/2013 *«deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), nella determinazione delle tariffe occorre prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione del sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

VISTA, altresì, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR1a e UR2a) di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- UR1a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L.60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) D.lgs. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L.60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter D.lgs. 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- UR2a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fare di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione;

DATO ATTO che le funzioni connesse al ciclo dei rifiuti sono svolte in forma associata tramite il SubATO E che riunisce i Comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose e dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser;

RICHIAMATI i seguenti verbali dell'assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte del SubATO E rifiuti:

- n. 01/2024 relativo all'approvazione della procedura di validazione, in qualità di Ente Territorialmente Competente, del piano economico – finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, revisione 2024-2025, come stabilito dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (artt. 7 e 8) e successiva 389/2023/R/RIF, degli ambiti tariffari del subATO E;
- n. 02/2024 relativo all'approvazione della perizia di variante per la modifica di alcune frequenze di raccolta;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser n. 22 del 12.04.2024, che in qualità di ente capofila recepisce i verbali dell'assemblea dei Sindaci n. 1/2024 e 2/2024 attribuendogli valenza e validità giuridica ai sensi dell'art. 6 della convenzione relativa all'istituzione del subato E sottoscritta il 13.10.2021;

PRESO ATTO del Piano Finanziario 2024 nel quale viene prevista una spesa a carico del Comune di Donnas di €. 343.648,00 di cui parte fissa €. 81.565,00 e parte variabile €. 262.083.00;

CONSIDERATO che la suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve essere effettuata, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che assicurino l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013;

RITENUTO opportuno, in assenza di nuovi e significativi elementi di valutazione riproporre la metodica di ripartizione adottata nelle precedenti annualità, confermando la seguente ripartizione relativa ai costi fissi:

utenze non domestiche	20,00%
utenze domestiche	80,00%

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, di approvare il seguente prospetto delle categorie e delle tariffe con decorrenza dal 1 gennaio 2024:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,42412	114,53997
2 componenti	0,49481	160,35596
3 componenti	0,54530	206,17194
4 componenti	0,58570	251,98793
5 componenti	0,62609	332,16591
6 o più componenti	0,65638	389,43589

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36644	1,64719
102-Campeggi, distributori carburanti	0,57481	4,33470
103-Stabilimenti balneari	0,27303	1,50270
104-Esposizioni, autosaloni	0,21555	2,16735
105-Alberghi con ristorante	0,76881	3,15855
106-Alberghi senza ristorante	0,57481	2,16446
107-Case di cura e riposo	0,71851	4,04572
108-Uffici, agenzie	0,71851	2,68751
109-Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,41674	3,75674
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,62510	2,63550
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,76881	3,59780

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,51733	2,45633
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66103	2,73953
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,30896	2,16735
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,39518	2,57770
116-Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,47759	8,09144
117-Bar, caffè, pasticceria	2,61538	5,49062
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,26458	5,64956
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,87531	6,18706
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20,11828	14,36809
121-Discoteche, night club	1,17836	3,88678
122-Depositi non domestici	0,21555	2,31184
123-Garage	0,35926	0,28898

CONSIDERATO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DATO ATTO che alle tariffe TARI dovranno essere sommate, in sede di elaborazione degli avvisi di pagamento, le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente a €. 0,10 ad utenza per anno e ad €. 1,50 ad utenza per anno;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento Tari 2024, dando atto che in caso di pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione, l'utente dovrà provvedere entro la scadenza della prima rata:

TARI	Acconto	31 Ottobre 2024
	Saldo	30 Aprile 2025

DATO ATTO che l'amministrazione comunale ha intenzione di finanziare con risorse proprie specifiche politiche familiari volte alla riduzione della pressione fiscale a carico delle famiglie aventi minorenni all'interno del proprio nucleo familiare;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), ai fini della sua efficacia dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

RICHIAMATI gli art. 21 e 23 della L.R.7 dicembre 1998, n 54;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto, vista la competenza primaria riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di ordinamento degli enti locali e le previsioni del vigente Statuto comunale, rientra tra le competenze della Giunta comunale, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della L. 147/2013;

VISTE:

- la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;
- la Legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 “Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all’articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14”;

VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2 febbraio 2018; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali enti locali;

RICHIAMATI il Bilancio di Previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 19 dicembre 2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 115 in data 19 dicembre 2023 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 8 in data 25/01/2024 ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49/bis, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 07.12.1998 e dell’art. 32, comma 2, dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali);

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/98, dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti n. 5

Assenti n. ===

Votanti n. 5

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. ===

Astenuti n. ===

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2024, del PEF 2022/2025, infra periodo anno 2024, di cui al verbale n. 1/2024 dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del subAto “E” per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti, recepito con deliberazione della Giunta dell’Unités des Communes Valdôtaines Walser n. 22/2024, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell’anno 2024;

DI DETERMINARE per l’anno 2024 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,42412	114,53997
2 componenti	0,49481	160,35596
3 componenti	0,54530	206,17194
4 componenti	0,58570	251,98793
5 componenti	0,62609	332,16591
6 o più componenti	0,65638	389,43589

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,36644	1,64719
102-Campeggi, distributori carburanti	0,57481	4,33470
103-Stabilimenti balneari	0,27303	1,50270
104-Esposizioni, autosaloni	0,21555	2,16735
105-Alberghi con ristorante	0,76881	3,15855
106-Alberghi senza ristorante	0,57481	2,16446
107-Case di cura e riposo	0,71851	4,04572
108-Uffici, agenzie	0,71851	2,68751
109-Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,41674	3,75674
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,62510	2,63550
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,76881	3,59780
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,51733	2,45633
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66103	2,73953
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,30896	2,16735
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,39518	2,57770
116-Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,47759	8,09144
117-Bar, caffè, pasticceria	2,61538	5,49062
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,26458	5,64956
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,87531	6,18706
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20,11828	14,36809
121-Discoteche, night club	1,17836	3,88678
122-Depositi non domestici	0,21555	2,31184
123-Garage	0,35926	0,28898

DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI dovranno essere sommate, in sede di elaborazione degli avvisi di pagamento, le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente a €. 0,10 ad utenza per anno e ad €. 1,50 ad utenza per anno;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento tari 2024:

TARI	Acconto	31 Ottobre 2024
	Saldo	30 Aprile 2025

DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024;

DI STABILIRE che la suddetta deliberazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FOLLIOLEY AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2024 al 18/05/2024.

Donnas li 03/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA
ESECUTIVA DAL
03/05/2024.

Copia conforme all'originale.

Donnas, 03/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALENTI ELENA ANNA
